

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1745)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno 1966 (V. Stampato n. 1032)

d'iniziativa dei deputati LAFORGIA, DE MARZI, TAMBRONI, URSO, BIMA, FRANZO, CASTELLUCCI, DEL CASTILLO, SGARLATA e BOVA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 giugno 1966*

Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituito dal seguente:

« Alla distribuzione dei prodotti agricoli agevolati di cui al comma precedente sovrintendono appositi Comitati provinciali ed un Comitato centrale di coordinamento. I Comitati provinciali sono presieduti dall'Intendente di finanza e sono costituiti da un funzionario dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da un funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale, da un ufficiale del gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio, designati dai rispettivi capi di ufficio, nonchè da un rappresentante della

sezione provinciale dell'U.M.A., da due rappresentanti delle categorie agricole e da un rappresentante della categoria degli esercenti la meccanizzazione agricola per conto terzi, scelti dall'Ispettorato agrario su terne da designare dalle organizzazioni sindacali della provincia e da un rappresentante dell'Associazione nazionale commercianti petroli designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura ».